



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n° 4638
All. 1

Lì, 22 settembre 2008

Alla Direzione Generale Personale e Formazione
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
R O M A

e p.c.

Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria Lombardia
M I L A N O

OGGETTO: calcolo orario di lavoro settimanale -

Con riferimento al quesito posto dal Provveditorato Regionale della Lombardia con nota n.25918 dell'8 agosto 2008, che ad ogni buon fine si allega in copia, appare utile integrare e specificare meglio la tesi sostenuta dal coordinamento regionale di questa O.S. al fine di esprimere il parere richiesto.

Nel caso della C.C. di Lecco, infatti, riteniamo non possa essere condivisa la tesi sostenuta dalla Direzione e dal Provveditorato Regionale poiché **il fatto stesso di non programmare il riposo, così come previsto dalle norme contrattuali, implica in sé una revoca del riposo già all'origine.**

E' una posizione questa che non riguarda soltanto il riposo infrasettimanale, ma anche quello settimanale poiché se nel mese di riferimento ad esempio ci sono 4 settimane e 2 festivi infrasettimanali è del tutto evidente che la programmazione mensile non può prevedere meno di 6 giornate di riposo, a prescindere dal fatto che il festivo infrasettimanale sia programmato o meno di servizio. Se ciò non avviene è indubitabile che nel mese in questione il dipendente espleta 6 ore di lavoro straordinario per ogni riposo non programmato e, **anzi, a nostro avviso spetta anche l'indennità prevista dall'art.10 comma 3 del DPR 170/2002.-**

Nel caso in esame (festivi 25 e 26 dicembre) essendo state programmate in servizio le due festività infrasettimanali la programmazione mensile doveva prevedere, appunto, la fruizione dei riposi in questione entro e non oltre il 31/12/2008.

Se è vero, infine, che l'art.10 del DPR 170/2002 prevede che l'orario settimanale è di 36 ore è altrettanto vero che le norme attuali prevedono, durante l'anno, la fruizione di un certo numero di festività infrasettimanali che, inevitabilmente, riducono l'orario di lavoro nelle settimane in cui ricadono.

A tal proposito interviene anche il comma 4 del già citato articolo 10 che fa salva la fruizione del festivo infrasettimanale quando contemporaneamente programmato il riposo settimanale o la giornata libera, a dimostrazione che quella settimana doveva lavorare 6 ore in meno (nel caso di un festivo infrasettimanale).

Ciò posto si chiede a codesta Direzione Generale di esprimersi oltre che sulla questione dello straordinario, anche sul diritto o meno da parte del dipendente di vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art.10 comma 3 del DPR 170/2002.

Nell'attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Il Segretario Nazionale

Angelo Urso



SCARICATO

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Prot. 025918/U.O.R.

Milano.li 8 agosto 2008

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Roma

e.p.c.

Al Coordinamento Regionale Lombardia
della Organizzazione Sindacale

UIL PA

**Oggetto Calcolo orario settimanale
Servizio prestato in occasioni di festivi.**

La O.S. UIL con nota n.39/08 del 20 marzo 2008. ha prospettato alcune problematiche esistenti presso la C.C. di Lecco; oggetto di riscontro da parte di questo Ufficio con nota prot.n.013413/U.O.R. del 13 maggio 2008.

In occasione di un recente incontro la stessa O.S. ha manifestato talune perplessità in ordine ai chiarimenti forniti e nello specifico ha segnalato la necessità di chiarire in maniera definitiva le modalità di contabilizzazione del servizio prestato in occasione di festivi.

Per meglio chiarire la questione occorre esporre il caso specifico:
durante la **settimana 24/12/2007 – 30/12/2007** alle unità che hanno assicurato il servizio in occasione dei festivi (**25 e 26**) con servizio programmato su base mensile è stato riconosciuto il solo recupero per il servizio festivo, ma non lo straordinario.

La Direzione della Casa Circondariale di Lecco sottolinea infatti che nel caso di specie non si tratta di revoca di un riposo programmato, per esigenze sopraggiunte (ovvero nella fattispecie

...a quale è intervenuto il chiarimento di cui alla lettera circolare 0200901 del 22 giugno 2007) ma di programmazione mensile. e per tale motivo non è possibile prevedere la corrispondenza del lavoro straordinario.

La O.S. UIL. sostiene che nella situazione in questione l'orario d'obbligo da cui partire non dovrebbe essere pari **a 36 ore, ma a 24 ore** (decurtando alla fonte i due giorni festivi).

In realtà l'art.10 del D.P.R. 170/2007, come peraltro i precedenti contratti prevede che l'orario di lavoro è **di 36 ore settimanali**. e indica modalità particolari ai commi 3 e 4.

Chi scrive ritiene che i servizi organizzati con turni continuativi prevedano necessariamente l'attività in giornate festive (domenica e festività nazionali) e che l'ipotesi proposta ovvero il calcolo del lavoro settimanale già decurtato dei festivi non sia concretamente applicabile.

A codesta Direzione di **chiede** di voler esprimere un proprio parere al riguardo, al fine di dirimere la problematica prospettata.

Si **resta in attesa** e si ringrazia.

Cordiali saluti.

Per il Provveditore Regionale
I° Dirigente
Dr. Alberto Fragomeni

